

« Dette queste cose, io mi compendio e dico che appoggio gli emendamenti fatti dall'onorevole Ferraris, se non che farei un sotto-emendamento, che cioè tutte le copie pagassero 25 centesimi, perchè non trovo che uno stesso servizio si debba pagare diversamente dagli stessi cittadini, ma deve per tutti esser fatto un trattamento pari. Sotto questo rapporto, io propongo che per tutte le copie contemplate in questo articolo non vi sia altro diritto che quello di 25 centesimi.

Finalmente, debbo poi sottomettere alla Camera un sotto-emendamento proposto dall'onorevole deputato Trigona, al quale io mi sono associato. Signori, quello che ha portato un po' di discussione, in certo modo, in questa materia, è stata la diversità di due principii.

Col sistema della legge di registro di altri paesi sapete che cosa vi è? La libertà. L'atto privato si registra quando uno vuol farne uso. Colla nostra legge abbiamo l'opposto; la registrazione è obbligatoria. Ma, a prescindere che questa diversità non vi permette talune innovazioni, io credo che in tempo non lontano si debba venire ad adottare od a ripristinare per gli atti privati la libertà di registrarli a volontà. Ne verrà un maggiore introito, perchè la libertà moralizza; l'obbligo incita alla infrazione.

Questo principio di libertà, che è d'altronde giusto, che si credette sacrificare alla speranza di avere una maggiore entrata, ha invece prodotto la scarsità dell'entrata che, con quanta ragione io non saprei, si lamenta da taluno.

Codesta riforma di libertà, reclamata dalla giustizia, dovrà farsi; ma io non la sollevo; sarà cosa da me notata per l'avvenire. Dirò solo che negli atti privati la convenzione che due o più facessero fra loro è un atto estraneo allo Stato, sino a quando per porlo in atto contenziosamente non dovessero ricorrere all'autorità dello Stato; è allora che la tassa può essere logica; prima è una esorbitanza, è il tassare l'uomo come uomo, il che io non ammetto. L'uomo come uomo può fare ogni contratto, e lo Stato non deve entrarci per nulla. Ma di questo a suo tempo. Ora accenno le cose, non ne sollevo una questione, nè faccio proposta. Ritorno all'aggiunta dell'emendamento Trigona da me sottoscritto, perchè trovato giusto, utile, proficuo alla finanza.

Però, diceva l'onorevole Trigona, ed io lo trovo ragionevole: le scritture private ed i contratti soggetti al registro perchè si dovranno registrare precisamente in quel dato distretto? La finanza raggiunge il suo scopo dovunque, dovunque esercita il suo controllo. Quindi l'onorevole Trigona propone ed io sottoscrivo la seguente variante, che deporrò al banco della Presidenza.

« Le scritture private e di contratti verbali, soggetti al registro a termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registratura, rimanendo

così modificato in tal parte l'articolo 82 della legge 14 luglio 1866. »

Questa proposta, signori, è di tale portata che non credo possa incontrare obbiezione, imperciocchè non tende ad altro che ad estendere la libertà della registrazione, tenendo sempre guarentiti gl'introiti della tassa di bollo o di registro; spero quindi che la Commissione, il commissario regio e la Camera vorranno fare buon viso all'emendamento che ho enunciato e di cui la paternità spetta all'onorevole Trigona, ed amo dichiararlo alla Camera per non parere di farmi bello del merito altrui, essendo la proposta degna dell'attenzione della Camera.

**PRESIDENTE.** (*Al deputato Minervini*) Questa proposta dell'onorevole Trigona alla quale ella s'è associato, è un'aggiunta?

**MINERVINI.** Sì, signore.

**PRESIDENTE.** Allora aspetteremo, per darvi corso, che sia votato l'articolo.

Rileggo l'articolo proposto dal commissario regio ed accettato dalla Commissione, cogli emendamenti introdotti d'accordo col proponente:

« I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare, all'ufficio del registro, una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

« È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

« Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento, approvato con decreto reale.

« Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

« Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto per gli effetti della presente legge sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascerà alle parti che la richiedono, la copia conforme da esso autenticata.

« Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

« Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale, la copia certificata, scritta in carta bollata di centesimi 25, conforme dalla parte producente; e questa copia sarà conservata, come è stabilito per le copie degli atti pubblici. »

(È approvato.)

Ora leggo l'aggiunta stata proposta dai deputati Trigona e Minervini:

« Le scritture private ed i contratti verbali soggetti a registro in un termine fisso potranno essere regi-